

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1959

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, venne istituita la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, nella quale vennero collocati tutti coloro che, alla data di pubblicazione della legge stessa, erano alle dipendenze degli ufficiali giudiziari in qualità di commessi autorizzati. Basterà leggere la relazione premessa al disegno di legge per convincersi che il legislatore si proponeva, da un lato, di sanare una situazione quanto mai ibrida e confusa e, dall'altro, di eliminare il dissidio che era sempre esistito fra ufficiali giudiziari e commessi autorizzati.

Non v'è dubbio che uno degli scopi proposti dal legislatore — quello, cioè, di sanare una situazione confusissima — sia stato raggiunto in quanto che, sopprimendo la categoria dei commessi autorizzati e creando quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, gerarchicamente vincolata all'Amministrazione della Giustizia, non deve più lamentarsi il fatto che impiegati privati, quali erano i commessi autorizzati, esercitino una pubblica funzione.

Senonchè, l'altro scopo che il legislatore si proponeva di conseguire — quello, cioè,

di eliminare il dissidio fra le due categorie — non è stato affatto raggiunto e si può dire, anzi, che il dissidio si è acuito talmente da far dire all'onorevole Scalfaro, allora Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, che « *la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti sono fra di loro in così cattivi rapporti che è ardua impresa il trovare un giusto modus vivendi* » (Atti della III Commissione della Camera dei deputati - LIV - seduta del 30 novembre 1956).

Quanto danno all'Amministrazione della Giustizia derivi da una situazione del genere, è facile immaginare, sicchè sono senz'altro da ricercare e da eliminare le varie cause che quella situazione concorrono a determinare. Tra queste cause, una delle più importanti è da ravvisare nel fatto che la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, non delimita con esattezza il campo delle rispettive funzioni. L'articolo 154, infatti, si limita a dichiarare che « *gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze* ».

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trattasi di una dizione quanto mai lata e generica, anzi tanto lata e generica che in pratica può anche accadere — come in effetti talvolta accade — che l'aiutante ufficiale giudiziario viene adibito per la notifica dei soli atti in materia penale e amministrativa, vale a dire di quegli atti per i quali egli deve per il momento anticipare anche le spese, salvo a riscuotere i relativi diritti ed indennità se e quando l'articolo di campione venga recuperato e, per giunta, nella sola misura di un terzo, in quanto gli altri due terzi spettano di diritto agli ufficiali giudiziari.

Questa situazione si verifica soprattutto nelle piccole sedi e si presenta quando l'ufficiale giudiziario, dovendosi recare in una determinata località per compiere atti di esecuzione, vi esegue anche la notificazione dei soli atti in materia civile, nè può dirsi che simile comportamento sia dettato da ragioni di economia, essendo risaputo che i diritti e le indennità sono dovuti dalle parti per ogni singolo atto notificato.

La situazione, adunque, trae origine da un contrasto di interessi ed era forse appunto per evitare l'insorgenza di simile situazione che il disegno di legge n. 1124, che il Governo presentò alla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1950 e dal quale derivò la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, recava lo articolo 152, in virtù del quale « negli uffici ai quali siano addetti aiutanti ufficiali giudiziari sono demandate ad essi la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e l'assistenza alle udienze ».

Senonchè, nel corso della discussione parlamentare, tale norma venne modificata e si istituì il vigente articolo 154 che, come si è detto, è una delle principali cause di contrasto fra le due categorie interessate. S'impone, quindi, una revisione della norma ed a tanto provvede l'accluso disegno di legge,

con il quale non si fa che ritornare al primitivo progetto governativo, in modo che, nelle sedi giudiziarie in cui sono addetti uno o più aiutanti, le notificazioni di tutti gli atti sono rimesse alla competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari, con la sola eccezione dei casi previsti dall'articolo 482 del codice di procedura civile (esecuzione forzata contemporaneamente alla notifica del pre-cetto).

La nostra proposta trova la sua ragione di essere anche nel ventilato aumento della pianta organica degli ufficiali giudiziari, essendo fin troppo evidente che, alla decurtazione di trattamento economico conseguente all'aumento del numero degli ufficiali giudiziari, questi cercherebbero di ovviare con l'assorbimento delle notificazioni degli atti in materia civile, con quali conseguenze per gli aiutanti è facile immaginare quando si tengano presenti le modalità e le caratteristiche del sistema retributivo in vigore.

L'articolo 1 dell'accluso disegno di legge aggiunge due commi all'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e risulta dalla fusione dell'articolo 152 del citato disegno di legge governativo n. 1124 del 1950 con una parte dell'articolo 154 del vigente ordinamento. Di nuovo vi è soltanto il secondo comma che, peraltro, è assolutamente indispensabile in quanto che tutti gli atti di esecuzione sono dalla legge devoluti alla esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario.

L'articolo 2, a sua volta, elimina dall'articolo 154 del vigente ordinamento quella parte che viene a trovarsi in contrasto con i due commi aggiunti all'articolo 87, mentre l'articolo 3 contiene l'abrogazione delle norme che vengono a contrastare od a rendersi incompatibili con la nuova legge.

L'applicazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono aggiunti i seguenti commi:

« Negli uffici dove prestano servizio uno o più aiutanti ufficiali giudiziari sono mandate ad essi l'assistenza alle udienze e la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa. Gli aiutanti rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

« Nei casi di esecuzione forzata contemporaneamente alla notifica del precetto, di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, la notificazione è demandata alla competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 2.

Il testo del primo comma dell'articolo 154 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari possono essere adibiti anche ai lavori interni di ufficio ».

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.